



# DISCIPLINARE INTEGRATIVO al REGOLAMENTO di ESECUZIONE e ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "TORRE DEL CERRANO"

(D.M. n. 11 del 12 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 GENNAIO 2017) Approvato con Delibera del CdA nr.2 del 18 febbraio 2022

# **ANNO 2022**

# Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione, di seguito indicato con la sigla REO, dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano", approvato con Decreto dell'ex Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 11 del 12 gennaio 2017 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2017), per le quali si rimanda a decisioni del soggetto gestore.

#### Articolo 2- Validità

- 1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2022, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo, e viene adottato e aggiornato annualmente, in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.
- 2. Per il presente Disciplinare i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero della Transizione Ecologica.

#### Articolo 3 - Definizioni

- 1. Ad integrazione dell'articolo 2 del REO, si intende per:
  - a) «Piccola pesca artigianale» la "piccola pesca costiera", quale definita dal D.M.MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e s.m.i., praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;

### Articolo 4 - Finalità delimitazione e attività non consentite nell'Area marina protetta

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del REO i requisiti e le condizioni per l'utilizzo di impianti di diffusione della voce e dei segnali acustici, compresi i limiti non superabili del volume sonoro, ad uso strettamente indispensabile per le attività che non arrecano disturbo all'ambiente, sono definiti espressamente nei Piani Acustici Comunali o nelle ordinanze annuali comunali.

### Articolo 5 - Tutela della Biodiversità

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 4, comma 6, del REO, è fatta salva la presenza di animali di affezione all'interno delle concessioni balneari, ove è consentito il loro accesso secondo le norme definite dalle ordinanze balneari in vigore. E' altresì fatto salvo il transito al





- guinzaglio lungo i percorsi dedicati alle passeggiate e/o pavimentati a bordo pineta, e lungo i viali di accesso agli stessi stabilimenti.
- 2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 4, comma 8, lettera e), del REO, sono fatti salvi i mezzi per la ricerca scientifica, i mezzi di servizio e quelli adibiti alla sicurezza delle concessioni balneari esclusivamente nell'esercizio della loro attività, nei casi di cui all'articolo 10 del R.E.O., e nel rispetto delle procedure autorizzative di cui all'articolo 16, comma 5, del REO.
- 3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4 comma 8, lettera g) del REO, sono fatte salve le piccole aree attrezzate temporanee, nel rispetto delle ordinanze comunali vigenti, aperte al libero uso, in prossimità degli stabilimenti balneari, che ne abbiano i requisiti, , autorizzate ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del REO.

# Articolo 6 - Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 12, del REO, sono fatti salvi gli usi dell'immagine dell'AMP o della stessa Torre Cerrano, per finalità promozionali della struttura afferente agli operatori turistici locali.

# Articolo 7 - Disciplina della pulizia degli arenili

- 1. Ad integrazione di quanto indicato all'articolo 15 del REO, in presenza di fenomeni meteomarini di eccezionale portata tali da determinare fenomeni di spiaggiamento di materiali misti fluitati dalle mareggiate, vengono definite le procedure di intervento per la corretta raccolta e avvio a recupero/smaltimento:
  - a) i Comuni di Pineto e Silvi, al ravvisarsi della situazione emergenziale, inoltrano segnalazione agli uffici dell'area marina protetta;
  - b) entro le successive 48 ore dalla segnalazione l'area marina protetta provvede all'effettuazione di un sopralluogo congiunto, con gli altri enti interessati, al fine di verificare le criticità sui territori dei Comune di Pineto e Silvi;
  - c) entro le successive 24 ore, l'area marina protetta provvede a riunire tutte le parti coinvolte per elaborare una stima qualitativa e quantitativa del materiale spiaggiato da rimuovere per programmare gli interventi da eseguire; gli interventi verranno programmati tenendo conto del contesto territoriale in cui si opera (zone C e B) e delle specie (aree di nidificazione del Fratino) ed habitat protetti dell'area marina (aree dunali).
- 2. Definita la programmazione di cui al precedente comma 1, gli interventi ammissibili sono i seguenti:
  - a) in caso di materiale legnoso in eccesso, in particolare se densamente misto a plastiche ed altri materiali di origine antropica, e non riutilizzabile altrimenti, con copertura pressoché totale della spiaggia, la modalità di rimozione per sotto-zone, in ogni caso fuori dall'area di duna, sarà la seguente:
    - I. **Zona C3**: rastrello su gommato, prelievo dei mucchi con ragno/rastrello e trasporto su camioncino passante su battigia;
    - II. **Zona C2**: rastrello meccanico con prelievo superficiale e uomo a terra per la raccolta di materiale di origine antropica. Prelievo dei mucchi con ragno/rastrello su gommato e trasporto su camioncino passante su battigia;
    - III. Zona C1: Idem come C2;
    - IV. **Zona B**: rastrello a mano, prelievo dei mucchi con ragno/rastrello su gommato e trasporto su camioncino passante su battigia;
  - b) in caso di presenza puntuale di rifiuti ingombranti (relitti di barche, carrelli abbandonati,





attrezzature da spiaggia, ecc.) la modalità di rimozione per area sarà la seguente:

- Zona C: prelievo del materiale con mezzo meccanico e trasporto su camioncino passante su battigia;
- II. **Zona B**: prelievo del materiale a mano o con mezzo meccanico, qualora non rimovibile a mano, su gommato e trasporto su camioncino passante su battigia;
- c) il materiale litoide ed i sedimenti ghiaiosi in eccesso e che non è possibile conservare in loco, in particolare in prossimità delle spiagge sabbiose limitrofe alle foci di corsi d'acqua, potranno essere ricollocati, privi di altri materiali e/o rifiuti, nell'ambito della fascia di rispetto di circa 150 metri dagli argini fluviali; è privilegiato il reimpiego in loco per attività di rinaturalizzazione secondo tecniche di ingegneria naturalistica;
- d) Il **materiale organico non legnoso** in eccesso (alghe, conchiglie, ecc.) dovrà essere gestito con le seguenti modalità in ordine di priorità:
  - I. mantenimento in loco delle c.d. banquettes;
  - II. spostamento degli accumuli, con valutazione delle eventuali possibilità di interramento, previa attenta bonifica da materiali antropici, se compatibile con la tutela dell'ambiente costiero;
  - III. rimozione permanente degli accumuli e trasporto a discarica.
- 3. Durante i passaggi con rastrelli meccanici, i mezzi dovranno essere seguiti da operai a terra per la raccolta manuale dei rifiuti antropici sfuggiti al rastrello. I tronchi ed il legname di maggior dimensione non verrà asportato e verrà lasciato sulla spiaggia anche al fine di contrastare l'erosione.
- 4. Considerata la necessità di tutelare la risorsa naturale sabbia è necessario:
  - a) provvedere ad effettuare una preventiva selezione delle frazioni omogenee riciclabili (plastiche, metalli, vetro, legno, ecc.);
  - b) effettuare la raccolta e l'eventuale trattamento dei rifiuti residui dalle operazioni di cui al punto precedente mediante operazioni che consentano il permanere del maggior quantitativo possibile di risorsa naturale *sabbia* quali: vagliatura, cernita diretta in spiaggia, pulizia selettiva, ecc.
- 5. Le operazioni di cernita preliminare, da effettuare nel tempo tecnico strettamente necessario, dovrebbe essere finalizzato il più possibile alla creazione dei seguenti **flussi di materiale**:
  - I. materiale inerte (sabbia) da separare e destinare al mantenimento in sito o ripascimento;
  - II. materiale di origine antropica da considerare rifiuto e da gestire come tale al di fuori delle aree demaniali:
  - III. materiale di origine vegetale (legname, alghe, ecc.) che non si configura come rifiuto se destinato ai processi di seguito indicati:
  - i. legname, alghe e piante acquatiche destinati al mantenimento in loco a difesa dell'erosione ed a rinforzo del cordone dunale;
  - ii. legname destinato alla triturazione e cippatura per la produzione di energia;
  - iii. legname destinato alla triturazione per la produzione di pannelli truciolati;
  - iv. alghe e piante acquatiche destinate alla produzione di energia rinnovabile o carta.
- 6. In alternativa alle operazioni di cui sopra, per le stesse sotto-zone, al fine di favorire una preventiva cernita dei vari materiali, minimizzare la frazione di sabbia destinata ad essere allontanata dal sito di prelievo, è ammessa la lavorazione in situ con l'impiego di idonee attrezzature meccaniche del tipo vaglio o similari dotato di reti a maglie di varia larghezza.





- 7. Al fine di minimizzare la permanenza di detto materiale nei previsti punti di raccolta, sarà compito dei rispettivi Comuni, provvedere alla regolamentazione e/o gestione degli stessi, in relazione alle programmate attività.
- 8. Nelle spiagge libere ricadenti in zona C, le **operazioni di pulizia**, con ricorso alle tecniche di cui sopra, per il **periodo 30 maggio 15 settembre**, possono essere eseguite in maniera differenziata come segue:
  - a) per fronti inferiori a metri 50, in relazione all'esigenza sopravvenuta, mediante l'impiego di attrezzature meccaniche condotte da operatore con piedi a terra;
  - b) per fronti maggiori di metri 50, è consentito l'impiego di setacci meccanici movimentati da trattore gommato.

In entrambi i casi di cui sopra, dovrà essere rispettata una fascia di rispetto dal cordone dunale di metri 3, qualora presente.

9. Le operazioni di livellamento per la eliminazione di avvallamenti e regolarizzazione delle superfici, secondo la definizione dell'art. 2 lettera l) del R.E.O., sono consentite nel periodo 30 maggio - 10 giugno con ricorso all'impiego di terna gommata con pala; dette operazioni vanno eseguite con movimentazione in direzione perpendicolare alla battigia ed esclusivamente con tecnica di trascinamento della pala disposta a lama, senza alcuna movimentazione con tecnica di caricamento della sabbia. E' vietato l'uso di pale meccaniche con lame apripista.

# Articolo 8 - Disciplina dell'accesso alla spiaggia

- 1. Ad integrazione di quanto indicato all'art. 16 comma 1, del REO, gli accessi alle spiagge per l'attraversamento pedonale delle dune, sono individuati come da cartografie di seguito riportate.
- 2. Ad integrazione di quanto indicato all'art. 16 comma 2, del REO i percorsi individuati per l'accesso ai veicoli utilizzati per le attività delle concessioni balneari esistenti e per i mezzi di servizio, espressamente autorizzati, sono quelli già individuati congiuntamente con i Comuni di Pineto e Silvi e indicati nella Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 16 febbraio 2012 come segue:
  - a) In Zona **B** solo accessi autorizzati espressamente dall'Area Marina Protetta e comunque sempre senza prevedere il transito nell'arenile antistante la Torre.
  - b) Nella **C1** non è consentito l'accesso in alcun punto da parte di mezzi e autoveicoli se non quelli di servizio dei due Comuni e dell'Area Marina Protetta. In territorio del Comune di Silvi, previa Autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo, è consentito l'accesso immediatamente a nord della foce del torrente Cerrano in zona adiacente lo scivolo del ponte ciclopedonale.
  - c) Nella **C2** accessi solo nei seguenti varchi immediatamente a Sud della foce Torrente Cerrano e immediatamente a Nord del Fosso Concio sul territorio di Silvi. Per Pineto non sono previste possibilità di accesso.
  - d) Nella **C3** l'accesso è consentito solo dalla foce del Torrente Calvano per Pineto mentre per Silvi a Sud di Fosso Concio l'accesso è consentito in tutti gli accessi prospicienti le strade pubbliche e le concessioni balneari per servizi da svolgere immediatamente a ridosso degli stessi accessi.


















Cartografia 2


















Cartografia 4









Cartografia 5
















Pag. **11/33** 














# Articolo 9 – Disciplina delle Immersioni subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 2, del REO, i siti dove effettuare le immersione subacquee sono localizzati sulla linea delle tre miglia di distanza dalla costa, come riportato nella seguente cartografia, con i seguenti vertici indicati.



Destinazione	Punto	Latitudine	Longitudi ne
Sito immersioni subacquee – vertice NORD OVEST	IS_A	42° 37' 25" N	14° 07' 45" E
Sito immersioni subacquee – vertice NORD EST	IS_B	42° 37' 36" N	14° 08' 21" E
Sito immersioni subacquee – vertice SUD EST	IS_C	42° 35' 44" N	14° 09' 40" E
Sito immersioni subacquee – vertice SUD OVEST	IS_D	42° 35' 30" N	14° 09' 05" E
Coordinate espresse in GG° MM' SS,s" - Approssimazione ±1"			

# Articolo 10 – Disciplina dell'attività di visite guidate subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18 del REO, le attività di visite guidate, oltre che nel sito indicato al precedente art. 9, possono essere svolte anche nell'area archeologica presente








nella Zona B dell'AMP tra la linea di boe del campo del nuoto libero "Mezzo Miglio Blu" fino al limitare del Campo Ormeggio che si trova sul confine esterno della Zona B, come evidenziato nella cartografia di seguito riportata. L'attività può essere svolta ancorando eventuali mezzi nautici di supporto al di fuori della Zona B da cui ci si può avvicinare al punto dell'immersione guidata lungo il percorso segnato dalle boe del campo di nuoto libero.



Destinazione	Punto	Latitudine	Longitudin e
Sito Visite guidate – vertice NORD OVEST	VG1	42° 35' 21" N	14° 05' 31.3" E
Sito Visite guidate – vertice NORD EST	VG2	42° 35' 23.7" N	14° 05′ 39″ E
Sito Visite guidate – vertice SUD EST	VG3	42° 35.1′ 1.6″ N	14° 05' 56.6" E
Sito Visite guidate – vertice SUD OVEST	VG4	42° 34' 59.5" N	14° 05' 51.7" E
Coordinate espresse in GG° MM' SS,s" - Approssimazione ±1"			

- 2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18 del REO, le guide subacquee o gli istruttori subacquei che intendono svolgere attività di visite guidate subacquee all'interno dell'AMP, devono iscriversi nell'apposito Elenco di "Guide del Cerrano", tenuto dal soggetto gestore, oppure far parte di un Centro di Immersione autorizzato e accreditato al registro conservato dal soggetto gestore a tale scopo.
- 3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18, comma 10, del REO, i centri di immersioni richiedenti l'iscrizione all'elenco devono presentare curriculum sulla pregressa attività subacquea svolta.
- 4. Eventuali cambiamenti delle guide o istruttori subacquei che operano in nome o per conto del centro autorizzato, devono essere tempestivamente segnalati al soggetto gestore.
- 5. L'iscrizione dei Centri di immersione può essere revocata fino a fine annualità con riserva sulla richiesta della nuova autorizzazione dal soggetto gestore, a seguito di accertate violazioni al decreto istitutivo, al regolamento di disciplina, al regolamento di esecuzione e organizzazione







e a quanto previsto nel presente disciplinare dell'AMP, nonché per violazioni accertate alle norme di sicurezza della navigazione e sulla sicurezza del lavoro.

# Articolo 11 - Disciplina dell'attività di Seawatching

- 1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO, le attività di *Seawatching* devono essere condotte con le modalità di seguito indicate:
  - a) in presenza di almeno una guida con brevetto da istruttore o guida subacquea (*Dive Master* o brevetto equiparabile rinnovato ed assicurato) e abilitazione di primo soccorso;
  - b) garantendo che i minorenni siano accompagnati, o autorizzati dai genitori se di età maggiore di 8 anni;
  - c) con l'utilizzo di giubbetti autogonfiabili di emergenza per tutti i partecipanti alle attività di Seawatching.
- 2. Per l'attività di Seawatching possono essere rilasciate non più di 10 autorizzazioni annue.
- 3. I siti dove svolgere l'attività di *Seawatching*, sono descritti di seguito e riportati nella cartografia seguente secondo le coordinate di seguito elencate:
  - a) in Zona B, da terra sino a 300 metri da riva, denominato "Antico Porto sommerso";
  - b) in Zona C1, sempre da terra sino a 300 metri da riva, denominato "Scogli di Bassano".



Destinazione	Punto	Latitudine	Longitudine
Area Seawatching Antico Porto – vertice NORD OVEST	SW1	42°34'59"N	14°05'37"E
Area Seawatching Antico Porto – vertice NORD EST	SW2	42°35'16.05"N	14°05'18"E
Area Seawatching Antico Porto – vertice SUD EST	SW3	42°35'19.7"N	14°05'27"E
Area Seawatching Antico Porto – vertice SUD OVEST	SW4	42°35'02.0"N	14°05'44"E
Area Seawatching Scogli di Bassano – vertice NORD OVEST	SW5	42°34'51.24"N	14°05'42.62"E
Area Seawatching Scogli di Bassano – vertice NORD EST	SW6	42°34'55.2"N	14°05'50.5"E
Area Seawatching Scogli di Bassano – vertice SUD EST	SW7	42°34'38.64"N	14°06'5.26"E
Area Seawatching Scogli di Bassano – vertice SUD OVEST	SW8	42°34'35"N	14°05'57"E
Coordinate espresse in GG° MM' SS,s" - Approssimazione ±1"			





4. Il numero massimo di visitatori per l'attività di *seawatching*, che possono accedere complessivamente nei siti sopra individuati, è di 72 visitatori al giorno.

# Articolo 12 - Disciplina della Navigazione da diporto

- 1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20 del REO, l'autorizzazione per l'accesso ai fini del raggiungimento dei punti di ancoraggio, approdo o alaggio all'interno dell'AMP, delle unità da diporto non iscritte negli elenchi delle Associazioni/Enti che gestiscono gli alaggi o approdi all'interno dell'AMP, dovrà essere richiesta presso gli uffici operativi dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano anche tramite posta o e-mail.
- 2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20 del REO, l'autorizzazione per l'accesso, ai fini del raggiungimento dei punti di ancoraggio, approdo o alaggio all'interno dell'AMP, delle unità da diporto iscritte negli elenchi delle Associazioni/Enti che gestiscono alaggi e approdi all'interno dell'AMP stessa, può essere presentata da ogni singola Associazione/Ente che comunicherà l'elenco di tutte le unità da diporto iscritte, fornendo copia della documentazione utile ad identificarla, e documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dal REO, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.


# Articolo 13 – Disciplina dell'attività di Ormeggio

- 1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del REO, il pagamento del corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione può essere effettuato oltre che nelle modalità previste all'art. 34, comma 15, lettera a), b) del REO, anche nelle seguenti modalità:
  - a) mediante il sito web ufficiale dell'AMP (www.torredelcerrano.it);
  - b) con ulteriori modalità online attive o che saranno attivate dal soggetto gestore.
- 2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del REO, lo specchio acqueo adibito stagionalmente al campo ormeggio, è delimitato dalla congiungente dei punti individuati rispettivamente con la boa "H" e la boa "L", di delimitazione esterna della Zona B dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano", (come riportato nel D.M. 218, del 28 luglio 2009), con i seguenti gavitelli di ormeggio, riportati anche nel successivo stralcio cartografico:

Destinazione	LFT	Punto	Latitudine	Longitudine	Profondità	
Campo Ormeggi-grande	24 mt	BOA 1	42°35'04"N	14°05'57"E	< 5 mt	
Campo Ormeggi	16 mt	BOA 2	42°35'6.5"N	14°05'54.5"E	< 5 mt	
Campo Ormeggi	16 mt	BOA 3	42°35'09"N	14°05'52.5"E	< 5 mt	
Campo Ormeggi	16 mt	BOA 4	42°35'11.5"N	14°05'50.5"E	< 5 mt	
Campo Ormeggi	16 mt	BOA 5	42°35'14"N	14°05'48.5"E	< 5 mt	
Campo Ormeggi	16 mt	BOA 6	42°35'15.5"N	14°05'47.5"E	< 5 mt	
Campo Ormeggi	16 mt	BOA 7	42°35'17"N	14°05'46"E	< 5 mt	
Campo Ormeggi	16 mt	BOA 8	42°35'20"N	14°05'44"E	< 5 mt	
Campo Ormeggi (EXTRA)	16 mt	BOA 9	42°35'22"N	14°05'42"E	< 5 mt	
Coordinate espresse in GG° MM' SS,s" - Approssimazione ±1"						

3. Per una distanza di 50 metri dal campo boe verso la linea di costa, è vietata qualsiasi tipo di pesca, ed è vietato il transito di unità nautiche non dirette agli stessi gavitelli di ormeggio








all'interno del rettangolo del campo boe ormeggio delimitato dalle seguenti coordinate:

Destinazione	Punto	Latitudine	Longitudi ne
Campo Ormeggi– vertice NORD OVEST	CO1-vno	42°35'23.7"N	14°05'39"E
Campo Ormeggi – vertice NORD EST	CO2-vne	42°35'25"N	14°05'42"E
Campo Ormeggi – vertice SUD EST	CO3-vse	42°35'01.2"N	14°06'01"E
Campo Ormeggi– vertice SUD OVEST	CO4-vso	42°35'0"N	14°05'58"E
Coordinate espresse in GG° MM' SS,s" - Approssimazione	e ±1"		

- 4. E' vietato l'ormeggio alle boe gialle "H" ed "L" che individuano la delimitazione esterna della Zona B dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
- 5. E' vietato altresì l'ormeggio alle boe che identificano il corridoio per il nuoto libero denominato "*Mezzo Miglio Blu*", MB1, MB2, MB3, MB4, MB5 riportato nel successivo stralcio cartografico. Per una distanza di 50 metri dalla linea di boe del corridoio ai fini della sicurezza, è vietata la navigazione delle unità nautiche secondo quanto previsto dalla Ordinanza della Capitaneria di Porto insistente sullo specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate:

Destinazione	Punto	Latitudine	Longitudi ne			
Miglio BLU – vertice NORD OVEST	CB1-vno	42°35'22.2"N	14°05'24.8"E			
Miglio BLU – vertice NORD EST	CB2-vne	42°35'24"N	14°5'28.3"E			
Miglio BLU – vertice SUD EST	CB3-vse	42°34'59.5"N	14°5′51.7"E			
Miglio BLU – vertice SUD OVEST	CB4-vso	42°34'57.7"N	14°05'48.1"E			
Coordinate espresse in GG° MM' SS,s" - Approssimazione ±1"						








Al fine di consentire l'avvicinamento a riva delle unità da diporto è istituito un corridoio di lancio e atterraggio delimitato da boe arancioni a partire dalle due boe di vertice a mare identificate dalle seguenti coordinate:

Note	Punto	Latitudine	Longitudi ne
Boa di testa Corridoio di lancio - NORD	CL-n	42° 34' 58,5" N	14° 05′ 51,0″ E
Boa di testa Corridoio di lancio - SUD	CL-s	42° 34′ 58,1″ N	14° 05' 51,2" E
Coordinate espresse in GG° MM' SS,s" - Approssimazione	±1"		


# Articolo 14 – Disciplina dell'attività di Ancoraggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22 del REO, sono di seguito riportare le coordinate con relativo stralcio cartografico, delle zone dove è consentito l'ancoraggio, al di fuori delle aree destinate alla balneazione della profondità di 300 metri dalla linea di costa, situate in corrispondenza della zona D, delle due zone C3 nord e sud e dei tratti di zona C1 e C2 in corrispondenza delle aree di alaggio.



Cartografia aree dove è consentito l'ancoraggio







# Area ancoraggio Zona D

Punto	Latitudine	Longitudine		
C1	42°37'25.07"N	14°7'31.44"E		
D1	42°35'10.32"N	14°9'15.77"E		
E	42°34'00''N	14°07'55''E		
В	42°37'10''N	14°05'20''E		
Coordinate espresse in GG° MM' SS,s" - Approssimazione ±1"				

# Area ancoraggio Zona C3 Nord

Punto	Latitudine	Longitudine		
H1	42° 36' 5.256" N	14° 04' 48.864" E		
B1	42°36'50''N	14°04'12''E		
H2	42° 36' 30.636" N	14° 05' 52.080" E		
В	42°37'10''N	14°05'20''E		
Coordinate espresse in GG° MM' SS,s" - Approssimazione ±1"				

# Area ancoraggio Zona C3 Sud

Punto	Latitudine	Longitudine			
L1	42° 33' 58.752" N	14° 06' 40.608" E			
E1	42°33'39''N	14°06'58''E			
L2	42° 34' 22.368" N	14° 07' 36.732" E			
E	42°34'00''N	14°07'55''E			
Coordinate espresse in GG° MM' SS,s" - Approssimazione ±1"					

Le zone di alaggio sono consultabili tramite il sistema webgis dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano all'indirizzo <a href="https://www.torredelcerrano.it/link/webgis-zonazione.php">https://www.torredelcerrano.it/link/webgis-zonazione.php</a>

# Articolo 15 – Disciplina dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto

- 1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 del REO, per le unità a servizio degli stabilimenti balneari, quali pedalò o altre unità a remi o pedali o a vela, i gestori degli stabilimenti possono richiedere una autorizzazione unica fornendo il numero complessivo delle unità da autorizzare. Ogni unità autorizzata recherà il contrassegno autorizzativo rilasciato dal soggetto gestore ai fini di una corretta identificazione.
- 2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 del REO, il numero massimo complessivo di unità da diporto autorizzabili all'anno, per l'attività di noleggio e locazione è di 80 unità; per ogni singola autorizzazione il numero massimo di unità da diporto autorizzabili è di 10.
- 3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 del REO, qualora la richiesta per le autorizzazioni superi il numero massimo individuato al precedente comma, le autorizzazioni saranno rilasciate, oltre che con i criteri preferenziali già indicati all'art. 23, comma 4 del REO, anche privilegiando i soggetti e le imprese residenti nei Comuni di Pineto e Silvi.

# Articolo 16 – Disciplina dell'attività di pesca professionale e piccola pesca costiera

1. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 25, del REO, per il rilascio dell'autorizzazione di accesso e transito alle unità nautiche adibite alla pesca dei molluschi bivalvi (turbo soffianti), per il tempo strettamente necessario all'attraversamento nella sola zona D dell'Area Marina





Protetta, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza con validità e modalità indicate al successivo articolo "Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni" del presente disciplinare.

# Articolo 17 – Disciplina dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 28 del R.E.O, il soggetto gestore rilascia l'autorizzazione al solo svolgimento dell'attività di visite guidate, alla singola guida, o all'associazione/società/tour operator, qualora ne facciano richiesta, previo pagamento di quanto previsto nella tabella dei corrispettivi allegata al presente disciplinare o nell'ambito di convenzioni appositamente stipulate al riguardo.

#### Articolo 18 – Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni

- 1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente disciplinare hanno validità annuale e scadono inderogabilmente il 31 dicembre dell'anno solare in corso, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
- 2. Il soggetto gestore si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta.
- 3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le attività di immersioni subacquee, visite guidate subacquee, noleggio e locazione di unità da diporto, gli operatori e le imprese, anche individuali, richiedenti, sono tenuti a comunicare, all'atto della domanda, una casella di posta elettronica, come previsto ai sensi dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come integrato dall'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
- 4. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di "Visite a cavallo" (art. 4 del R.E.O.), "Posizionamento giochi e piscine gonfiabili" (art. 13 del R.E.O.), "Pulizia e livellamento degli arenili" (art. 15 del R.E.O.), "Accesso alla spiaggia" (art. 16 del R.E.O.), "Accesso delle unità da diporto" (art. 20 del R.E.O.), "Pesca professionale e piccola pesca artigianale" (art. 25 del R.E.O.), "Transito imbarcazioni pesca bivalvi turbosoffianti" (art. 25 del R.E.O.), "Pescaturismo" (art. 26 del R.E.O.), "Transito con attrezzi adibiti alla pesca subacquea in apnea" (art. 27 del R.E.O.), "Transito con attrezzi di pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori ai limiti stabiliti dal REO (art. 27 del R.E.O.), non sono soggette a corrispettivo, e vanno presentate al soggetto gestore sugli appositi moduli predisposti dallo stesso, disponibili presso gli uffici amministrativi o sul sito internet www.torredelcerrano.it nell'apposita sezione dedicata alla NORMATIVA.

# Articolo 19 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

- 1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 34 del REO, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta, comprendenti i diritti di segreteria, vengono annualmente definiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e allegati al bilancio di previsione, ai sensi del D.Lgs.267/2000 art.172 c.1 lett. c).
- 2. I corrispettivi andranno versati in favore del **Co.Ges. AMP Torre del Cerrano**, specificando nella causale, l'attività per la quale si fa richiesta l'anno/mese/periodo, e l'indicazione del nome della persona fisica o giuridica titolare dell'autorizzazione, attraverso gli strumenti di pagamento digitali messi a disposizione dall'ente e comunicati sul portale istituzionale.





- 3. In nessun caso è possibile provvedere al pagamento del corrispettivo attraverso l'uso di denaro contante a qualsivoglia persona o ufficio.
- 4. In caso di richiesta di autorizzazione per più tipologie di attività, il corrispettivo previsto per il rilascio dell'autorizzazione è pari alla somma dei relativi corrispettivi.

#### Articolo 20 - Sanzioni

- 1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 38 comma 6, del R.E.O., l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è riportato nella tabella allegata al presente disciplinare.
- 2. I pagamenti delle sanzioni andranno effettuati in favore del Co.Ges. AMP Torre del Cerrano, specificando gli estremi del verbale di accertamento, attraverso gli strumenti di pagamento digitali messi a disposizione dall'ente e comunicati sul portale istituzionale.
- 3. In nessun caso è possibile provvedere al pagamento del corrispettivo attraverso l'uso di denaro contante a qualsivoglia persona o ufficio.
- 4. Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
- 5. Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.
- 6. Ai sensi dell'art. 30 comma 1 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

# Articolo 21 - Ufficio contenzioso

- 1. È costituito l'Ufficio Contenzioso presso la Sede Amministrativa del soggetto gestore, competente per quanto previsto dalla vigente normativa o presso uffici di pubblica sicurezza convenzionati.
- 2. Il Responsabile dell'Area Marina Protetta è individuato quale Responsabile dell'Ufficio, il quale potrà selezionare all'interno del personale già impiegato nella struttura amministrativa, le unità di supporto al funzionamento dell'Ufficio.
- 3. In caso di necessità il soggetto gestore si avvarrà di consulenza esterna di avvocato esperto in materia.
- 4. Per l'eventuale riscossione di somme non pagate derivanti da ingiunzioni di pagamento derivanti da sanzioni irrogate per il mancato rispetto di quanto definito dal R.E.O. e dal presente disciplinare, si opererà attraverso le convenzioni sopra richiamate o si redigerà apposita convenzione con società recupero crediti.

# AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO<sup>1</sup>

# D.M. 12 gennaio 2017 n. 11 – Articolo 38

# TABELLA SANZIONI PER VIOLAZIONI IN AREA MARINA PROTETTA

DIVIETI	NORMATIVA AMP Torre del Cerrano	NORMATIVA NAZIONALE	Sanzione principale per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta art. 16 L. 689/81	Sanzione amministrativa da comminarsi dall'ente gestore trascorsi 60 giorni	Sanzione accessoria da comminarsi dall'ente gestore
cattura, raccolta e danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici  Alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque  Svolgimento di attività pubblicitarie introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura  navigazione a motore ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi	D.M. 21 ottobre 2009 Istituzione Area Marina Protetta Torre del Cerrano  D.M. 28 luglio 2009 n. 218 Regolamento attività consentite  D.M. 12 gennaio 2017 n. 11 Regolamento Esecuzione e Organizzazione	<b>L. 6 dicembre 1991 n. 394</b> Legge quadro sulle aree protette	L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 1: arresto fino a 6 mesi 0 ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 pene raddoppiate in caso di recidiva	-	-
R.E.O Articolo 3 commi 1 e 2 (Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta)	<b>D.M. 12 gennaio 2017 n.</b> <b>11</b> Regolamento Esecuzione e Organizzazione			-	-

DIVIETI	NORMATIVA AMP Torre del Cerrano	NORMATIVA NAZIONALE	Sanzione principale per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta art. 16 L. 689/81	Sanzione amministrativa da comminarsi dall'ente gestore trascorsi 60 giorni	Sanzione accessoria da comminarsi dall'ente gestore
R.E.O Articolo 3 comma 3  (Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta)  Disciplinare Integrativo del R.E.O. – Articolo 3 comma 1  (Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta)	D.M. 12 gennaio 2017 n. 11  Regolamento Esecuzione e Organizzazione  Delibera CdA n. 2/2022  Disciplinare integrativo	<b>L. 6 dicembre 1991 n. 394</b> Legge quadro sulle aree protette	L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2: sanzione amministrativa da € 25,82 a € 1.032,91	-	Recupero spese di procedimento e notifica; in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.  Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91
R.E.O Articolo 4 commi 1, 2, 3 e 8 (Tutela della biodiversità)	<b>D.M. 12 gennaio 2017 n. 11</b> Regolamento Esecuzione e Organizzazione		L. 6 dicembre 1991 n. 394  art. 30 comma 1: arresto fino a 6 mesi 0  ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 pene raddoppiate in caso di recidiva	-	- -
R.E.O Articolo 4 commi 4, 5, 6 e 7 (Tutela della biodiversità)  Disciplinare Integrativo del R.E.O. – Articolo 4 (Tutale della biodiversità)	D.M. 12 gennaio 2017 n. 11 Regolamento Esecuzione e Organizzazione  Delibera CdA n. 2/2022 Disciplinare integrativo		L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2: sanzione amministrativa da € 25,82 a € 1.032,91	-	Recupero spese di procedimento e notifica; in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.  Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91

DIVIETI	NORMATIVA AMP Torre del Cerrano	NORMATIVA NAZIONALE	SANZIONE PRINCIPALE DA APPLICARE	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE TRASCORSI 60 GG.	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE
<b>R.E.O Articolo 9</b> (Disciplina degli scarichi idrici)	<b>D.M. 12 gennaio 2017 n.</b> <b>11</b> Regolamento Esecuzione e Organizzazione	<b>L. 6 dicembre 1991 n. 394</b> Legge quadro sulle aree protette	L. 6 dicembre 1991 n. 394 art. 30 comma 1: arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 pene raddoppiate in caso di recidiva	-	-
<b>R.E.O Articolo 11</b> (Disciplina delle attività di ricerca scientifica)			L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2: sanzione amministrativa da	-	Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Qualora il fatto
R.E.O Articolo 12 (Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive)			€ 25,82 a € 1.032,91		costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91

DIVIETI	NORMATIVA  AMP Torre del Cerrano	NORMATIVA NAZIONALE	SANZIONE PRINCIPALE DA APPLICARE	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE TRASCORSI 60 GG.	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE	
<b>R.E.O Articolo 13</b> (Disciplina dell'attività di balneazione)	D.M. 12 gennaio 2017 n. 11		L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2: sanzione amministrativa da € 25,82 a € 1.032,91	-	Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.  Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91	
R.E.O Articolo 14  commi 1 lett. a), 4, 5, 6, 7  (Disciplina del demanio marittimo)	Regolamento Esecuzione e Organizzazione	Regolamento Esecuzione e Organizzazione  L. 6 4, 4, 5, 6, 7 demanio	<b>L. 6 dicembre 1991 n. 394</b> Legge quadro sulle aree protette	L. 6 dicembre 1991 n. 394 art. 30 comma 1: arresto fino a 6 mesi 0 ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 pene raddoppiate in caso di recidiva	-	-
R.E.O Articolo 14 commi 8 e 9 (Disciplina del demanio marittimo)			L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2: sanzione amministrativa da € 25,82 a € 1.032,91	-	Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.  Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91	

DIVIETI	NORMATIVA AMP Torre del Cerrano	NORMATIVA NAZIONALE	SANZIONE PRINCIPALE DA APPLICARE	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE TRASCORSI 60 GG.	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE
R.E.O Articolo 15 comma 2 e 3 (Disciplina della pulizia degli arenili)	<b>D.M. 12 gennaio 2017 n.</b> 11  Regolamento Esecuzione e Organizzazione	11 Legge quadro sulle aree egolamento Esecuzione e protette	L. 6 dicembre 1991 n. 394 art. 30 comma 1: arresto fino a 6 mesi 0 ammenda da € 103,29 a € 12.911,42	-	-
R.E.O Articolo 15 commi 1, 4, 5, 6			pene raddoppiate in caso di recidiva  L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2: sanzione amministrativa	<del>-</del>	Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
(Disciplina della pulizia degli arenili)			da € 25,82 a € 1.032,91 L. 6 dicembre 1991 n.		Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91
R.E.O Articolo 16 commi 1, 2, 3 e 4 (Disciplina dell'accesso alla spiaggia)			394 art. 30 comma 1: arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 pene raddoppiate in caso di recidiva	-	-

DIVIETI	NORMATIVA  AMP Torre del Cerrano	NORMATIVA NAZIONALE	SANZIONE PRINCIPALE DA APPLICARE	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE TRASCORSI 60 GG.	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE
R.E.O Articolo 16 comma 5  (Disciplina dell'accesso alla spiaggia)  Disciplinare Integrativo del R.E.O. – Articolo 5  (Disciplina dell'accesso alla spiaggia)  R.E.O Articolo 17  (Disciplina delle immersioni subacquee)  Disciplinare Integrativo del R.E.O. – Articolo 6  (Immersioni subacquee)  R.E.O Articolo 18  (Disciplina delle visite guidate subacquee)  Disciplinare Integrativo del R.E.O. – Articolo 7  (Attività visite guidate subacquee)	D.M. 12 gennaio 2017 n. 11  Regolamento Esecuzione e Organizzazione  Delibera CdA n. 2/2022  Disciplinare integrativo	<b>L. 6 dicembre 1991 n. 394</b> Legge quadro sulle aree protette	L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2: sanzione amministrativa da € 25,82 a € 1.032,91	-	Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.  Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91

DIVIETI	NORMATIVA AMP Torre del Cerrano	NORMATIVA NAZIONALE	SANZIONE PRINCIPALE DA APPLICARE	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE TRASCORSI 60 GG.	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE
R.E.O Articolo 19  (Disciplina delle attività di seawatching)  Disciplinare Integrativo del R.E.O. – Articolo 8  (Disciplina delle attività di seawatching)  R.E.O Articolo 20 commi 1 e 7  (Disciplina della navigazione da diporto)	D.M. 12 gennaio 2017 n. 11  Regolamento Esecuzione e Organizzazione  Delibera CdA n. 2/2022  Disciplinare integrativo  D.M. 12 gennaio 2017 n. 11  Regolamento Esecuzione e Organizzazione	<b>L. 6 dicembre 1991 n. 394</b> Legge quadro sulle aree protette	L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2:  sanzione amministrativa da  € 25,82 a € 1.032,91  Misura ridotta da corrispondere entro 60 gg.: € 51,64  (art. 16 della L. 689/81)  L. 6 dicembre 1991 n. 394  art. 30 comma 1: arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 pene raddoppiate in caso di recidiva	-	Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.  Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91
R.E.O Articolo 20 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (Disciplina della navigazione da diporto)  Disciplinare Integrativo del R.E.O. – Articolo 9 (Navigazione da diporto)	D.M. 12 gennaio 2017 n. 11  Regolamento Esecuzione e Organizzazione  Delibera CdA n. 2/2022  Disciplinare integrativo		L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2: sanzione amministrativa da  € 25,82 a € 1.032,91	-	Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.  Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91

DIVIETI	NORMATIVA  AMP Torre del Cerrano	NORMATIVA NAZIONALE	SANZIONE PRINCIPALE DA APPLICARE	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE TRASCORSI 60 GG.	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE
R.E.O Articolo 21 (Disciplina dell'attività di ormeggio)  Disciplinare Integrativo del R.E.O. – Articolo 10 (Ormeggio)	D.M. 12 gennaio 2017 n. 11 Regolamento Esecuzione e Organizzazione  Delibera CdA n. 2/2022 Disciplinare integrativo		L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2: sanzione amministrativa da € 25,82 a € 1.032,91	-	Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.  Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91
<b>R.E.O Articolo 22 comma 1</b> (Disciplina dell'attività di ancoraggio)	<b>D.M. 12 gennaio 2017 n. 11</b> Regolamento Esecuzione e Organizzazione	<b>L. 6 dicembre 1991 n. 394</b> Legge quadro sulle aree protette	L. 6 dicembre 1991 n. 394 art. 30 comma 1: arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 pene raddoppiate in caso di recidiva	-	-
R.E.O Articolo 22 commi 2 e 3 (Disciplina dell'attività di ancoraggio)  Disciplinare Integrativo del R.E.O. – Articolo 11 (Ancoraggio)	D.M. 12 gennaio 2017 n. 11 Regolamento Esecuzione e Organizzazione  Delibera CdA n. 2/2022 Disciplinare integrativo		L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2: sanzione amministrativa da € 25,82 a € 1.032,91	-	Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.  Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91

DIVIETI	NORMATIVA  AMP Torre del Cerrano	NORMATIVA NAZIONALE	SANZIONE PRINCIPALE DA APPLICARE	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE TRASCORSI 60 GG.	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE
R.E.O Articolo 23  (Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto)  Disciplinare Integrativo del R.E.O Articolo 12  (Attività di noleggio e locazione di unità da diporto)  R.E.O Articolo 24  (Disciplina delle attività di osservazione dei cetacei)	D.M. 12 gennaio 2017 n.  11  Regolamento Esecuzione e Organizzazione  Delibera CdA n. 2/2022  Disciplinare integrativo  D.M. 12 gennaio 2017 n. 11  Regolamento Esecuzione e Organizzazione	<b>L. 6 dicembre 1991 n. 394</b> Legge quadro sulle aree protette	L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2: sanzione amministrativa da € 25,82 a € 1.032,91	-	Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.  Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91
R.E.O Articolo 25  commi 1, 2 e 7  (Disciplina dell'attività di pesca professionale e di piccola pesca artigianale)			L. 6 dicembre 1991 n. 394 art. 30 comma 1: arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 pene raddoppiate in caso di recidiva	-	-

DIVIETI	NORMATIVA AMP Torre del Cerrano	NORMATIVA NAZIONALE	SANZIONE PRINCIPALE DA APPLICARE	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE TRASCORSI 60 GG.	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE
R.E.O Articolo 25 commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9 (Disciplina dell'attività di pesca professionale e di piccola pesca artigianale)  Disciplinare Integrativo del R.E.O. – Articolo 13	D.M. 12 gennaio 2017 n. 11 Regolamento Esecuzione e Organizzazione Delibera CdA n. 2/2022	<b>L. 6 dicembre 1991 n. 394</b> Legge quadro sulle aree protette	L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2: sanzione amministrativa da € 25,82 a € 1.032,91	-	Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.  Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di
(Attività di pesca professionale e di piccola pesca artigianale)	Disciplinare integrativo				cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91
R.E.O Articolo 26 comma 6 (Disciplina dell'attività di pescaturismo)	D.M. 12 gennaio 2017 n. 11		L. 6 dicembre 1991 n. 394  art. 30 comma 1: arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 pene raddoppiate in caso di recidiva	-	-
R.E.O Articolo 26 comma 1, 2, 3, 4, 5, 7 (Disciplina dell'attività di pescaturismo)	Regolamento Esecuzione e Organizzazione		L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2: sanzione amministrativa da € 25,82 a € 1.032,91	-	Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.  Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91

DIVIETI	NORMATIVA AMP Torre del Cerrano	NORMATIVA NAZIONALE	SANZIONE PRINCIPALE DA APPLICARE	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE TRASCORSI 60 GG.	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE
R.E.O Articolo 27 commi 1, 3, 4 e 5 (Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa)	<b>D.M. 12 gennaio 2017 n.</b> <b>11</b> Regolamento Esecuzione e Organizzazione	<b>L. 6 dicembre 1991 n. 394</b> Legge quadro sulle aree protette	L. 6 dicembre 1991 n. 394 art. 30 comma 1: arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 pene raddoppiate in caso di recidiva	-	-
R.E.O Articolo 27 commi 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 (Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa)	<b>D.M. 12 gennaio 2017 n.</b> <b>11</b> Regolamento Esecuzione e Organizzazione		L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2:		Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
R.E.O Articolo 28  (Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate)	<b>D.M. 12 gennaio 2017 n. 11</b> Regolamento Esecuzione e Organizzazione		sanzione amministrativa da € 25,82 a € 1.032,91	-	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91
Disciplinare Integrativo del R.E.O. – Articolo 14 (Attività di trasporto passeggeri e visite guidate)	<b>Delibera CdA n. 2/2022</b> Disciplinare integrativo				

DIVIETI	NORMATIVA AMP Torre del Cerrano	NORMATIVA NAZIONALE	SANZIONE PRINCIPALE DA APPLICARE	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE TRASCORSI 60 GG.	SANZIONE PECUNIARIA DA COMMINARSI DALL'ENTE GESTORE
L. 394/91 – Articolo 19 comma 3 lett. e) navigazione a motore  fattispecie art. 30 comma 1-bis  L. 394/91 – Articolo 19 comma 3 lett. e) navigazione a motore  fattispecie art. 30 comma 2-bis	D.M. 21 ottobre 2009  Istituzione Area Marina Protetta  Torre del Cerrano  D.M. 28 luglio 2009 n. 218  Regolamento attività consentite  D.M. 12 gennaio 2017 n. 11  Regolamento Esecuzione e Organizzazione	<b>L. 6 dicembre 1991 n. 394</b> Legge quadro sulle aree protette	L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 1- bis:  sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.000,00  L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30 comma 2- bis:  sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00	-	Recupero spese di procedimento e notifica in caso di reiterazione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L. 394/91